

DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA E
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il contemporaneo allargamento dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo il 1° maggio 2004.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE
NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA
DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA
DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
 - a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore dell'accordo;
 - b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di entrata in vigore dell'accordo, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro il termine di un anno dalla data dell'adesione, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia devono sostituire queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

**DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO SEE**

Le Parti contraenti confermano che i riferimenti, di cui all'articolo 126 dell'accordo SEE, al "trattato che istituisce la Comunità economica europea" e alle "condizioni ivi stabilite" si applicano al protocollo 10 su Cipro allegato all'atto di adesione di Cipro del 16 aprile 2003.

**ALTRE DICHIARAZIONI
DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO**

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis nell'area di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni come previsto negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA AL MERCATO INTERNO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

In riferimento al regime transitorio per l'Estonia definito al punto 2 del capitolo 8 dell'allegato 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e alla dichiarazione 8 sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia, gli Stati AELS (EFTA) notano che, al fine di limitare la potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, potrebbero essere applicati meccanismi di salvaguardia quali la clausola di reciprocità della direttiva 96/92/CE.

**DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
RELATIVA ALLE RELAZIONI BILATERALI
CON LA REPUBBLICA CECA
E CON LA REPUBBLICA SLOVACCA**

Il Governo del Liechtenstein presume che tutte le Parti contraenti rispettino il Principato del Liechtenstein in quanto Stato da lungo tempo sovrano e riconosciuto e in posizione di neutralità durante tutta la prima e la seconda guerra mondiale.

**DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA RELATIVA
ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN**

La Repubblica ceca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso il superamento delle passate divisioni all'interno dell'Europa e verso un ulteriore sviluppo politico ed economico. La Repubblica ceca è pronta a collaborare, nell'ambito dello Spazio economico europeo, con tutti gli Stati membri, compreso il Principato del Liechtenstein.

Per quanto concerne il Principato del Liechtenstein, la Repubblica ceca ha dimostrato fin dalla sua creazione un evidente interesse a stabilire con esso relazioni diplomatiche. Già nel 1992 essa ha inviato ai governi di tutti i paesi, compreso il Principato del Liechtenstein, la richiesta di riconoscimento in quanto nuovo soggetto nel quadro del diritto internazionale a decorrere dal 1° gennaio 1993. Mentre la risposta di praticamente tutti i governi è stata affermativa, il Principato del Liechtenstein continua a rappresentare un'eccezione.

La Repubblica ceca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo.

**DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA
ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN**

La Repubblica slovacca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso un ulteriore sviluppo economico e politico in Europa.

Fin dalla sua fondazione, la Repubblica slovacca ha riconosciuto il Principato del Liechtenstein come Stato sovrano e indipendente ed è pronta a stabilire con il Principato relazioni diplomatiche.

La Repubblica slovacca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo.

DICHIARAZIONE
DI ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, MALTA E SLOVENIA
SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO 38 BIS
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SEE

“L’Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovenia sottolineano che la ripartizione utilizzata all’articolo 5 è stata concepita esclusivamente ai fini del meccanismo finanziario dello SEE. Esse ne desumono quindi che detta ripartizione non pregiudica future proposte relative alle ripartizioni nell’ambito della coesione comunitaria e degli strumenti strutturali.”

**DICHIARAZIONE
DELLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RELATIVA ALLE NORME DI ORIGINE PER PESCI
E PRODOTTI DEL MARE E DELLA PESCA**

La Commissione delle Comunità europee esaminerà la fattibilità dell'armonizzazione delle norme di origine entro il 1° maggio 2004.